

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
SISTEMA
MISTO
O
RETRIBUTIVO**

**COS'E',
A CHI E' RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

La Pensione di Vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo ed in alcuni casi di importo, prescritti dalla legge.

I lavoratori che hanno diritto alla pensione di vecchiaia sono:

- I lavoratori dipendenti iscritti al F.P.L.D.(fondo pensioni lavoratori dipendenti), ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell'Ago, agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed agli iscritti alla Gestione Separata.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età anagrafica pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti contributivi ed anche di importo, nel caso della Gestione Separata, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.

Su richiesta dell'interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda della prestazione.

I requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia sono:

- Anagrafico, fino al 31.12.2026, 67 anni;
- Contributivo, 20 anni di contribuzione (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata), pari a settimane 1.040.

E' possibile andare in pensione anche con 15 anni di contribuzione, pari a settimane 780, con la deroga Amato, se:

- Dipendenti ed autonomi che al 31.12.1992 avevano maturato i 15 anni di contribuzione;
- Dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31.12.1992 (la decorrenza deve collocarsi entro la data del 26 dicembre 1992 e non è richiesto, alla predetta data, che siano stati fatti anche i relativi versamenti);

- Dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- Dipendenti che abbiano maturato al 31.12.1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età anagrafica per la vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi nell'anno di compimento dell'età pensionabile.

La pensione di vecchiaia è possibile ottenerla anche con il cumulo della contribuzione in più gestioni, in base alla legge 228 del 2012 ed alla legge 232 del 2016 e con la contribuzione «estera», UE ed extra-UE convenzionati con l'Italia. I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Si tiene conto di tutta la contribuzione versata, compreso le casse dei liberi professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta. La pensione sarà *a formazione progressiva* : ai fini della misura, la liquidazione del trattamento è pro quota e avviene solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici di ogni cassa.

In caso di cumulo con la contribuzione della Gestione Separata, nel caso in cui la Gestione Separata è l'ultima gestione nella quale sono stati effettuati i versamenti contributivi, bisogna verificare l'importo della pensione, in quanto, esiste la condizione che l'importo della prestazione in cumulo risulti non inferiore all'importo dell'assegno sociale «c.d. importo soglia» (per l'anno 2024 di € 534,41).

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.